

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

Seduta n. 555

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO
FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2006-2008 (n. 3614)

**Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)
(Tabella 2)**

**Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2006
(Tabella 8)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006) (n. 3613)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

– **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabella 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 13, 14
MAFFIOLI, relatore sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria	3
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	13

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3614) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008*

- **(Tabella 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabella 8)** Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006

(3613) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3614 (tabelle 2, limitatamente alle parti di competenza, e 8) e 3613.

Ricordo che, come comunicato dal Presidente del Senato, l'articolo 61 del disegno di legge finanziaria, recante disposizioni in materia di carta d'identità elettronica, è stato stralciato e pertanto non costituirà oggetto di esame da parte della Commissione.

Prego il senatore Maffioli di riferire alla Commissione sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.

MAFFIOLI, *relatore sulla tabella 2, per le parti di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria.* Signor Presidente, occorre sottolineare innanzi tutto che l'iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha subito un radicale cambiamento a seguito dell'approvazione della riforma della Presidenza stessa, ad opera del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha inteso realizzare una razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, trasferendo numerose funzioni ad altre amministrazioni. Conseguentemente, mentre fino al 1999 era previsto un autonomo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre ora fare riferimento ad alcune unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ossia nella tabella 2 allegata al bilancio di previsione, tra le quali si rilevano quelle relative a Presidenza del Consiglio dei ministri-Editoria, Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile, Presidenza del Consiglio dei ministri-Servizio civile nazionale.

Lo stanziamento che nella tabella 2 allegata al bilancio è previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri ammonta, in termini di competenza, a 308,45 milioni di euro, interamente di parte corrente, completamente assegnati al fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio. Rispetto alle previsioni assestate per il 2005 si registra una diminuzione pari a 229,67 milioni di euro.

Lo stanziamento previsto per il Dipartimento dell'editoria è pari a 395,01 milioni di euro per la parte corrente e a 30,32 milioni di euro per la parte in conto capitale. L'ammontare complessivo è dunque pari a 425,33 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate del 2005 si registra una riduzione pari a 25,48 milioni di euro afferente alla parte corrente.

Per quanto riguarda la Protezione civile lo stanziamento di parte corrente ammonta a 40,55 milioni di euro, mentre lo stanziamento in conto capitale ammonta a 1.575,72 milioni di euro. Le spese in conto capitale sono ripartite in interventi connessi ad attività sismiche e calamità naturali. L'ammontare complessivo della spesa per il 2006 è pari a 1.616,27 milioni di euro.

Con riferimento al Servizio civile nazionale, lo stanziamento ammonta a 211,12 milioni di euro, interamente destinati al fondo per gli interventi del Servizio civile nazionale. Si registra anche in questo caso una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2005, pari a 13,62 milioni di euro.

Altre unità previsionali di base di interesse della 1^a Commissione fanno riferimento all'Istituto nazionale di statistica, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato, TAR e al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana. Tra gli altri stanziamenti previsti si segnalano quelli relativi al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai commissariati di Governo, alla Funzione pubblica, al FORMEZ, alle minoranze linguistiche, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e all'ARAN.

Troviamo riportati gli effetti del disegno di legge finanziaria 2006 sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri nella tabella A allegata alla legge finanziaria, che provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Le spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri inserite nello stato di previsione del Ministero dell'economia non hanno autonoma evidenza.

La tabella B provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale e anche in questo caso le spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri inserite nello stato di previsione del Ministero dell'economia non hanno autonoma evidenza.

La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo soltanto per il primo anno di esercizio. In tale tabella lo stanziamento 2006 viene ridotto di 4,02 milioni di euro e quello 2007 di 8,35 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti per gli stessi anni nella tabella C del disegno di legge finanziaria 2005. Per l'anno 2008 il disegno di legge n. 3613 prevede uno stanziamento di 315 milioni di euro.

Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la tabella C fa registrare un aumento dello stanziamento per 5,15 milioni di euro nel 2006. Per l'ISTAT lo stanziamento viene incrementato di 24,68 milioni di euro per il 2006 e di 25,68 milioni di euro per il 2007, mentre per il 2008 lo stanziamento è pari a quello del biennio precedente. Con riferimento alle provvidenze per l'editoria, lo stanziamento per il triennio 2006-2008 è pari a 426 milioni di euro per ciascun anno. Per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si stabilisce uno stanziamento per ciascun anno del triennio 2006-2008 pari a 17 milioni di euro, registrando una diminuzione rispetto a quelli previsti nella precedente finanziaria pari, rispettivamente, a 16,92 milioni di euro per il 2006 e a 16,98 milioni di euro per il 2007. Infine, per il FORMEZ lo stanziamento è pari a 22 milioni di euro per ogni anno del triennio 2006-2008, contro uno stanziamento pari a 12,44 milioni di euro per il 2006 e a 12,48 milioni di euro per il 2007 previsti dalla precedente finanziaria.

La tabella D dispone il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale. In tale tabella non si segnalano rifinanziamenti con riferimento alle spese di competenza della Presidenza.

La tabella E, recante riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte da leggi precedenti, contempla una voce di interesse per la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo per il 2006 un definanziamento pari a 40 milioni di euro dei provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Nella tabella F vi è una modulazione della spesa autorizzata da leggi di spesa aventi effetto finanziario pluriennale. Non si tratta pertanto di nuove autorizzazioni di spesa, ma di nuova articolazione annuale di somme già autorizzate in passato. Nel disegno di legge finanziaria 2006 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le rimodulazioni di spesa più rilevanti si rinvergono nel comparto n. 3 (interventi per calamità naturali).

L'articolo 3 (Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e auto di servizio) pone al comma 2 una disciplina restrittiva delle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione:

per tali finalità, in continuità con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2005, le pubbliche amministrazioni non potranno effettuare, nel 2006, spese che superino un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2004.

Il comma 3 contiene una disciplina restrittiva delle spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni: esso prevede che la generalità delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2006, non possa effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza.

Il comma 4 contiene una disciplina restrittiva delle spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, prevedendo che la generalità delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possa effettuare a decorrere dal 2006 spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

L'articolo 26 (Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo di intesa del 27 maggio 2005) prevede all'adeguamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005, dando seguito al Protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005.

Il comma 1 incrementa di 390 milioni, a decorrere dal 2006, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dalle leggi finanziarie per il 2004 e per il 2005 e specifica inoltre che dette risorse devono essere destinate anche alla incentivazione della produttività. Ricordo che la legge finanziaria per il 2005, ai commi 88 e 89, ha incrementato, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, in aggiunta a quelle già previste dalla legge finanziaria per il 2004. In particolare, per la contrattazione collettiva nazionale del biennio 2004-2005, le risorse sono state prima determinate dalla legge finanziaria per il 2004, poi incrementate di 7,4 milioni di euro per il 2004 e 1,2 milioni a decorrere dal 2005 con il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, e, infine, ulteriormente accresciute dalla legge finanziaria per il 2005 che ha fissato incrementi di 292 milioni per il 2005 e di 396 milioni dal 2006. Il comma in esame incrementa ulteriormente dette risorse di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Il comma 2 dell'articolo 26 prevede aumenti di risorse per i miglioramenti economici e l'incentivazione della produttività del personale statale in regime di diritto pubblico. Detti aumenti sono pari a 155 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Il comma 3 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo d'intesa fra Governo e parti sociali del 27 maggio 2005 sono posti a carico del bilancio dello Stato; ciò per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Il comma 4 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, volto a determinare le modalità e i criteri del riparto delle risorse di cui al comma 3 fra le amministrazioni dei comparti interessati.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con suoi decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 6 stabilisce che gli importi indicati dai commi 1, 2 e 3, comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti.

Il comma 7 stabilisce che il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato in via aggiuntiva di 213 milioni a decorrere dal 2006.

L'articolo 27 (Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007) detta disposizioni relative ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il biennio 2006-2007. Il comma 1 stabilisce che, per detto biennio, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale privatizzato, posti a carico del bilancio statale, sono quantificati in 230 milioni per l'anno 2006 e in 335 milioni a decorrere dall'anno 2007.

Il comma 2 dispone invece in ordine ai miglioramenti economici da corrispondersi, sempre nel biennio 2006-2007, al personale in regime pubblicistico. La disposizione quantifica le risorse in 100 milioni per l'anno 2006 e in 170 milioni per l'anno 2007.

Il comma 3 stabilisce che gli importi indicati dai commi precedenti, comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo.

Il comma 4 dispone in ordine ai rinnovi contrattuali del personale pubblico dipendente da enti diversi dall'amministrazione statale e in ordine ai rinnovi contrattuali dei professori e ricercatori universitari. L'ultimo periodo del comma in esame prevede inoltre che, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo prodromici alla stipula dei rinnovi contrattuali, i comitati di settore debbano provvedere alla quantificazione delle risorse attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali dal comma 1.

L'articolo 28 detta disposizioni limitative dell'utilizzo di personale a tempo determinato. Il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2006, una serie di pubbliche amministrazioni possa avvalersi di personale a tempo determinato solo entro il limite del 60 per cento della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2003. Il secondo periodo del comma in esame precisa che la succitata disciplina non si applica al comparto scuola e a quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali si rinvia alle relative e specifiche disposizioni di settore. L'ultimo periodo del comma esplicita che il mancato rispetto dei limiti di spesa in oggetto integra un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 2, dando continuità a precedenti disposizioni di salvaguardia, fa salve comunque le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e le stipule di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti effettuate da alcuni enti tra i quali enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità eccetera.

L'articolo 29 reca disposizioni di contenimento della spesa in tema di contrattazione integrativa e lavoro straordinario nell'ambito del pubblico impiego. Il comma 1 pone un limite all'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa: tali fondi potranno avere, a decorrere dall'anno 2006, un importo massimo pari a quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo.

Il comma 2 vieta di costituire nuovi fondi in assenza della certificazione, da parte degli organi di controllo, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

Il comma 3 consente di incrementare l'ammontare complessivo dei fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, ove detti importi non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

Il comma 4 detta una norma volta ad uniformare i criteri di costituzione dei fondi: a decorrere dal 1° gennaio 2006, le eventuali risorse aggiuntive da destinare ai fondi devono coprire tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

Il comma 5 stabilisce che gli importi relativi alle spese per le progressioni, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, devono continuare ad essere a carico dei pertinenti fondi.

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le pubbliche amministrazioni debbano, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tenere conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di *turn over*.

Il comma 7 impone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall'applicazione dell'articolo in esame. Essi dovranno costituire, per le amministrazioni statali, delle economie di bilancio; per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, dovranno concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. L'ultimo periodo del comma ribadisce il predetto vincolo, escludendo che le somme risparmiate possano essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

Il comma 8 impone al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione di vigilare sulla corretta applicazione delle norme poste dall'articolo in esame.

Il comma 9 stabilisce che, per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti volti alla remunerazione del lavoro straordinario del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate per le medesime finalità alle singole amministrazioni nell'anno 2004.

L'articolo 31 detta norme di carattere generale e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego. Il comma 1 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 109 del 1994 in materia di lavori pubblici. La disposizione in esame chiarisce che la quota dell'importo ripartibile fra i soggetti citati è comprensiva anche degli oneri assistenziali e previdenziali posti a carico dell'amministrazione.

Il comma 2 afferma un principio analogo di onnicomprensività per i compensi professionali dovuti al personale dell'avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge n. 97 del 1979, recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

Il comma 4 prevede che per dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano sofferto la perdita dell'integrità fisica per riconosciuta causa di servizio ai fini della determinazione dell'equo indennizzo si deve considerare il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Il comma 5 esclude che il disposto del comma 4 abbia portata retroattiva.

Il comma 6 stabilisce che l'articolo 36 della legge finanziaria per il 2003, come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge finanziaria per il 2004, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008. Il comma in esame, in sostanza, estende al triennio 2006-2008 il congelamento degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.

Il comma 7 sopprime una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale. Il comma 8 prevede che le pubbliche amministrazioni non direttamente destinatarie delle norme del comma 7 debbano adottare conseguenti determinazioni, anche in deroga alle specifiche norme di legge e contrattuali vigenti.

Il comma 9 congela, negli importi spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006, le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio.

I commi da 10 a 12 sono legati dalla *ratio* unitaria di pervenire ad una omogenea disciplina della materia del rimborso delle spese di cura per i pubblici dipendenti. Il comma 10 riscrive, con la tecnica della novella, il comma 8 dell'articolo 68 del testo unico degli impiegati civili dello Stato. Il comma 11 sopprime conseguentemente alcuni provvedimenti normativi. Il comma 12 reca una disposizione, analoga a quella di cui al comma 7, volta a sopprimere le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali che comunque pongono le spese di cura a carico della pubblica amministrazione.

Il comma 13 qualifica le disposizioni poste dall'articolo in esame, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.

L'articolo 32 prevede, per rendere operativa la vice dirigenza nel comparto Ministeri, i seguenti stanziamenti: 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

L'articolo 33 reca disposizioni volte a razionalizzare l'allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 costituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato a potenziare l'attuazione della mobilità, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Il comma 2 demanda la definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006.

Il comma 3 reca una novella all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base alla quale si pone la regola, inderogabile dai contratti collettivi, secondo cui i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L'articolo 34 fa riferimento alla proroga di contratti di lavoro a tempo determinato. Il primo periodo del comma 1 prevede che i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il secondo periodo del comma 1 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 3 stabilisce che possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa.

Il comma 4 prevede, al primo periodo, che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) possa continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato. Il secondo periodo del comma 4 autorizza il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del

personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005, con oneri che continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

Il comma 5 autorizza l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato.

Il comma 6 autorizza il Corpo forestale dello Stato a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato.

Il comma 7 consta di due periodi, che stabiliscono rispettivamente che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

Il comma 8 dispone la proroga al 31 dicembre 2006 dei comandi del personale della società Poste italiane e dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il comma 9 stabilisce che, per la proroga delle attività volte alla stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, è autorizzata per ciascun anno del triennio 2006-2008 la spesa di 370 milioni di euro.

L'articolo 35 detta disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo va considerato che la legge finanziaria per il 2005 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Il terzo periodo del comma 2 stabilisce che, ai fini del riparto del contingente di personale, le amministrazioni interessate inoltrano, entro il 31 gennaio 2006, una richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ed al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione richiamata stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Il comma 3 prevede per le amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento di cui al comma 2 un ulteriore onere: trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

Il comma 4 chiarisce che, all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 2, alle conseguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato si procede, per gli anni 2007 e 2008, in deroga al divieto di cui all'articolo 1. Il secondo periodo del comma dispone inoltre che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2 possono continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato.

L'articolo 63 contiene una normativa in materia di provvidenze all'editoria, volta a disciplinare in maniera più rigorosa l'erogazione dei contributi diretti all'editoria e a rifinanziare quei contributi indiretti che hanno

dimostrato di avere una particolare efficacia, riuscendo a sostenere il mercato senza alterarne le condizioni di base.

Il comma 1 stabilisce che sia erogata, nei limiti dello stanziamento disponibile, una serie di contributi previsti da diverse leggi. Il secondo periodo del comma dispone invece che, nel caso le risorse iscritte in bilancio non siano sufficienti ad erogare integralmente i contributi suddetti, essi siano proporzionalmente ridotti fra tutti i soggetti che ne hanno diritto.

Il comma 2 prevede che, ai fini del calcolo dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, siano consentiti fino al 10 per cento dei costi complessivamente ammessi.

Il comma 3 apporta modifiche testuali all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, mentre il successivo comma 4 eleva, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, da tre a cinque anni il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. La norma dispone altresì che tale requisito debba essere maturato con riferimento alla nuova periodicità nel caso in cui questa sia stata modificata dopo la suddetta data.

Il comma 5 impone alle cooperative editrici la condizione di essere composte solo da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici per poter accedere alle provvidenze previste dall'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge n. 250 del 1990.

Il comma 6 dispone che i contributi di cui alla legge n. 250 del 1990 possono essere erogati solo alle imprese editrici che abbiano già maturato il diritto a tali contributi entro il 31 dicembre 2005.

Il successivo comma 7 stabilisce che i contributi di cui ai citati commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, a decorrere dal 1° gennaio 2006, possono essere percepiti soltanto al ricorrere di determinati presupposti, in particolare a condizione che l'impresa editrice sia proprietaria della testata per cui sono richiesti i contributi e che sia una società cooperativa i cui soci non partecipano ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere gli stessi contributi, pena la decadenza, per queste ultime, della possibilità di ottenerli.

Il comma 8 prevede la decadenza dal diritto a percepire le provvidenze previste dalle leggi indicate dal comma 1 dell'articolo in esame per quelle imprese che non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla relativa richiesta.

Il successivo comma 9 fissa in un milione di euro annui il contributo per l'editoria speciale periodica per i non vedenti, mentre il comma 10 destina 20 milioni di euro per il 2006, 10 milioni per il 2007 e 5 milioni per il 2008 alle finalità indicate dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416».

Il comma 11 aumenta di 20 milioni di euro il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005 ai fini del riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 8 della sopra citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004.

Infine, il comma 12 converte in 0,2 euro l'importo di lire 200 indicato all'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il senatore Maffioli per la puntualità con cui ha illustrato gli articoli inerenti al comparto della Presidenza Consiglio dei ministri.

Ritenendo tale illustrazione esaustiva, intendo solo aggiungere che la dotazione del fondo per il funzionamento della Presidenza Consiglio dei ministri ha subito significative riduzioni. Ricordo che al finanziamento di detto fondo provvede annualmente la legge finanziaria a decorrere dal 2000, anno di avvio, così come accennato dal senatore Maffioli, del nuovo regime di autonomia finanziaria e contabile.

L'*excursus* storico dei vari bilanci di previsione evidenzia che le entrate previste dal Ministero dell'economia e delle finanze per la Presidenza del Consiglio dei ministri sono ammontate a somme corrispondenti a 320 milioni di euro per l'esercizio 2000, a 369 milioni di euro per l'esercizio 2001, a 325 milioni di euro per l'esercizio 2002, a 305 milioni di euro per l'esercizio 2003, a 315 milioni di euro per l'esercizio 2004 e a 331 milioni di euro per l'esercizio 2005.

L'incremento finanziario che si registra in alcuni anni è in realtà solo apparente in quanto dovuto alla attribuzione di nuove funzioni istituzionali in dipendenza di autorizzazioni legislative che, scaricandosi sul fondo di funzionamento, ne vincolano a specifiche finalità quote crescenti con conseguente contrazione delle partite di spesa per consumi intermedi connotati da un certo grado di elasticità. Penso al riguardo ad alcune leggi, tra le quali quelle riguardanti l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, le celebrazioni di Cristoforo Colombo, il monitoraggio delle politiche del Governo, le politiche antidroga, ma anche quelle concernenti l'informazione e la prevenzione degli infortuni negli sport invernali, il fondo antitrattra, l'assistenza e l'integrazione sociali, le adozioni internazionali e le agenzie di stampa.

Nel disegno di legge finanziaria per il 2006 il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri si attesta su 315 milioni di euro, pur in presenza di ulteriori autorizzazioni legislative quali, in particolare, quelle riguardanti il fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato e la commemorazione di Giacomo Matteotti.

È di chiara evidenza, pertanto, il crescente divario tra le risorse previste e il reale fabbisogno, anche in considerazione del carattere incompribile della maggior parte delle spese gestite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle tabelle 2, limitatamente alle parti di competenza, e 8, nonché di eventuali ordini del giorno al disegno di legge finanziaria, alle ore 18 di oggi, mercoledì 12 ottobre 2005.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3614 e 3613 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,45.

